



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI
II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2393/2019 del 23.04.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Vallone l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 3 – Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti locali, con decorrenza 01.02.2019 e scadenza 31.12.2021;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16.06.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni” nonché l'allegato 1;

VISTA la nota n.61117 del 14.04.2021 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti amministrativi, giudiziari e tecnici per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 16 agosto 2016) riguardante i lavori abusivi consistenti nella realizzazione di nuovi solai piani di copertura in un corpo di fabbrica esistente in muratura sito in via [REDACTED] del Comune di Milazzo (ME) (Foglio [REDACTED] particella [REDACTED]);

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974 -D.P.R. 380/2001, riguardano la realizzazione di nuovi solai piani di copertura in laterocemento in sostituzione di quelli della stessa tipologia esistenti, in un corpo di fabbrica esistente in muratura ad

una elevazione f.t. sito in via [REDACTED] del Comune di Milazzo (ME) (Foglio [REDACTED] particella [REDACTED]), di proprietà della ditta [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED], così come rappresentati e descritti nel progetto, a firma dell'ing. [REDACTED], allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti lavori abusivi eseguiti, sulla scorta della richiesta di un parere tecnico preventivo sul progetto in sanatoria, completo di calcoli di verifica relativo alle suindicate opere, presentato, al suddetto Ufficio, dalla ditta [REDACTED] in data 26.10.2018 prot.225222, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64, ha emesso processo verbale, ex art.21 legge 64/74, contestando l'inosservanza agli artt. 93, 94, 85 e 86 di cui al Capo IV del D.P.R. 06.06.2001 n.380 perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione e proponendo il mantenimento di quanto abusivamente realizzato, ed inviandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con nota del 8.12.2018 prot.265266. Non è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art.97 del D.P.R. 380/2001 in quanto le opere abusivamente realizzate sono strutturalmente ultimate;

RILEVATO che con istanza del 18.02.2021 prot.27907 ed integrazione del 29.03.2021 prot. 51449, è stato richiesto al Genio Civile di Messina il rilascio del parere definitivo di competenza, in merito alle opere abusive realizzate, allegando il progetto a firma dell'ing. [REDACTED];

CONSIDERATO che con Sentenza n. [REDACTED] Reg. Sent., n. [REDACTED] R.G. Trib. e n. [REDACTED] R.G.N.R. emessa in data [REDACTED] e divenuta irrevocabile in data 21.12.2019 il Giudice dott.ssa [REDACTED], del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel procedimento penale, nei confronti di [REDACTED], dichiara di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuto pagamento dell'oblazione;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno alla relazione istruttoria che accompagna la nota di prot. n.61117 del 14.04.2021, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED], allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere ;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO.A3.01 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 116486/DRT del 19/07/2021;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione dell'osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974 -D.P.R. 380/2001, riguardano la realizzazione di nuovi solai piani di copertura in laterocemento in sostituzione di quelli della stessa tipologia esistenti, in un corpo di fabbrica esistente in muratura ad una elevazione f.t. sito in via [REDACTED] del Comune di Milazzo (ME) (Foglio [REDACTED] particella [REDACTED]), realizzati dalla ditta [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED], così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED], allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, e i cui lavori sono stati eseguiti in violazione degli adempimenti della normativa sismica, **possono sussistere.**

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo li 28 LUG 2021

Firmato

**Il Dirigente dell'Area 3
Ing. Francesco Vallone**

Firmato

**Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio**